

DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” E SPORT

Il Decreto Legge “CURA ITALIA” (17 marzo 2020, n. 18) prevede un’ampia serie di provvedimenti. segnaliamo di seguito quelli più direttamente applicabili in campo sportivo.

INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI

L’art. 96 del decreto prevede **un’indennità per i collaboratori sportivi (Co.co.co. amministrativo gestionali o sportivi) di FSV, DSA, EPS, ASD/SSD** di cui all’art. 67, comma 1, lettera m del TUIR), già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

L’indennità, pari a € 600,00= (seicento), è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Le domande per poter usufruire dell’indennità, devono essere presentate dagli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base REGISTRO CONI, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Con un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che verrà adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17/03/2020 e quindi entro il 1°/04/2020), saranno individuate le modalità di presentazione delle domande.

PER GLI ULTERIORI DETTAGLI OCCORRE QUINDI ATTENDERE L’EMANAZIONE DEL SUDETTO DECRETO.

FIGURE CHE OPERANO CON PARTITA IVA

L’art. 27 del Decreto riconosce per figure che operano **con partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020) o rapporti di collaborazione coordinati e continuativi, iscritti alla GESTIONE SEPARATA** (attivi alla stessa data), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **un’indennità per il mese di marzo pari a € 600,00= (seicento euro).**

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità di cui sopra è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

ATTENZIONE, l’art. 31 del Decreto stabilisce la non cumulabilità né con le indennità previste nel Decreto stesso, né con il reddito di cittadinanza.

SOSPENSIONE PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSORI

L'art. 95 del Decreto prevede che per le FSN, EPS, **ASD/SSD professionistiche e dilettantistiche**, che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 marzo 2020) e fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED INAIL

L'art. 61 del Decreto prevede **la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le FEDERAZIONI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASD/SSD, professionistiche e dilettantistiche**, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.

Tale sospensione vale fino al 31 maggio 2020 ed i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (non è possibile farsi rimborsare quanto già versato).

ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO SSD

L'art. 106 stabilisce deroghe per lo svolgimento delle assemblee ordinarie delle società (tra le quali rientrano le **SSD a r. l.**).

Per la convocazione dell'assemblea si può usufruire del maggior termine di 180 giorni.